

DELIBERAZIONE 5 marzo 2008.

Modifiche ed integrazioni dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV) in ordine al servizio di salvaguardia aggiudicato tramite procedure concorsuali. (Deliberazione ARG/elt 26/08).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 marzo 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante "Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125" (di seguito: decreto ministeriale 23 novembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 febbraio 2008 (di seguito: decreto ministeriale 8 febbraio 2008);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);
- il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce), approvato con deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2007, n. 337/07 (di seguito: deliberazione n. 337/07).

- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 3/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 3/08);
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2008, ARG/elt 13/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 13/08);
- il documento per la consultazione 12 marzo 2007, recante "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (atto n. 14/07).

Considerato che:

- la deliberazione n. 337/07 ha definito le disposizioni per l'erogazione del servizio di salvaguardia in attuazione del decreto ministeriale 23 novembre 2007 stabilendo, tra l'altro, le modalità per la definizione delle relative procedure concorsuali in sede di prima applicazione;
- con decreto ministeriale 8 febbraio 2008, il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito della segnalazione dell'Autorità in merito ad alcune difficoltà relative allo svolgimento del servizio di fornitura in salvaguardia a partire dall'1 aprile 2008, ha disposto il differimento all'1 maggio 2008 della decorrenza dell'inizio del medesimo servizio;
- con deliberazione ARG/elt 13/08 l'Autorità ha, tra l'altro, previsto che siano definite con successivo provvedimento le informazioni necessarie al fine della fatturazione dei clienti finali serviti in salvaguardia;
- il TIV e la deliberazione n. 337/07 prevedono, in capo all'esercente la salvaguardia, obblighi informativi nei riguardi dei clienti finali cui il medesimo servizio è erogato;
- la corretta gestione della variazione degli utenti di dispacciamento e della fatturazione dei clienti in salvaguardia richiede l'identificazione di ciascun punto di prelievo, nonché il trasferimento delle necessarie informazioni all'esercente la salvaguardia;
- tra le informazioni di cui al precedente alinea sono compresi i dati anagrafici identificativi del cliente nonché le informazioni necessarie affinché sia disponibile al nuovo esercente la salvaguardia il profilo aggregato dei clienti serviti in ciascuna zona ai fini della programmazione;
- condizione indispensabile per l'erogazione del servizio è che il nuovo esercente la salvaguardia abbia sottoscritto, o abbia dato mandato a soggetti terzi per la sottoscrizione, del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica;
- a partire dall'1 maggio 2008 tutti i clienti in salvaguardia, attualmente serviti dall'esercente la salvaguardia che, nella fase transitoria precedente alle procedure concorsuali, è stato direttamente identificato dalla legge n. 125/07 (di seguito: esercente la salvaguardia nel transitorio), verranno serviti dai soggetti aggiudicatari delle procedure concorsuali e riceveranno, entro tre giorni lavorativi da tale data, comunicazione da parte del nuovo esercente identificato a seguito delle citate procedure.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- definire gli elementi anagrafici identificativi dei clienti serviti in salvaguardia che devono essere trasferiti dall'esercente la salvaguardia uscente al nuovo esercente la salvaguardia identificato a seguito delle procedure concorsuali, ai fini dell'espletamento, da parte del medesimo nuovo esercente, degli obblighi informativi previsti ai sensi della deliberazione n. 337/07, stabilendo che tali informazioni comprendano i dati necessari ai fini della fatturazione dei clienti finali in salvaguardia e il profilo orario dei clienti serviti in salvaguardia con riferimento a ciascun punto di dispacciamento;
- stabilire gli elementi informativi relativi ai clienti finali precedentemente serviti nel mercato libero che devono essere trasferiti dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia al momento dell'attivazione del servizio di salvaguardia ai fini della fatturazione nonché dell'espletamento, da parte del medesimo esercente, degli obblighi informativi previsti ai sensi del TIV;
- stabilire che l'impresa distributrice trasmetta al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali che verranno serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa;
- prevedere che, al fine di garantire una corretta informazione nei confronti dei clienti finali forniti in salvaguardia, l'esercente la salvaguardia uscente comunichi ai sopramenzionati clienti i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia e la data di inizio della fornitura da parte del medesimo nuovo esercente;
- prevedere ulteriori obblighi informativi in capo agli esercenti la salvaguardia che consentano all'Autorità di monitorare gli effetti dell'erogazione del servizio di salvaguardia sulla concorrenza del mercato della vendita al dettaglio;
- stabilire che, in prima applicazione, il trasferimento delle informazioni avvenga da parte dell'esercente la salvaguardia nel transitorio al nuovo esercente la salvaguardia risultante assegnatario del servizio in esito alla procedure concorsuali espletate nel corso del mese di febbraio 2008, entro i primi giorni di marzo e che tali informazioni siano successivamente integrate nel mese di aprile, al fine di tener conto di eventuali variazioni dei clienti finali serviti intervenute durante il mese di marzo;
- modificare ed integrare il TIV per dare attuazione a quanto previsto ai precedenti alinea nonché al fine di tenere conto della conclusione del regime transitorio di salvaguardia a seguito dell'individuazione, tramite le sopramenzionate procedure concorsuali, dei nuovi esercenti la salvaguardia che provvederanno all'erogazione del servizio a partire dall'1 maggio 2008

DELIBERA

1. di modificare l'Allegato A del TIV prevedendo che:
 - a) all'articolo 1 sono inserite le seguenti definizioni.

- dopo la definizione di “esercente la salvaguardia” sono aggiunte le seguenti definizioni:
 - “**esercente la salvaguardia transitorio**: è l’impresa di distribuzione o la società di vendita collegata a tale impresa che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 18 giugno 2007, eroga fino al 30 aprile 2008 il servizio di salvaguardia;
 - **esercente la salvaguardia uscente**: è, con riferimento all’anno di effettuazione delle procedure concorsuali, l’esercente la salvaguardia che eroga il medesimo servizio sino al 31 dicembre di tale anno;”;
 - dopo la definizione “fascia oraria 23” è aggiunta la seguente definizione:
 - “**nuovo esercente la salvaguardia**: è l’esercente la salvaguardia che subentra nell’erogazione del servizio all’esercente la salvaguardia uscente a seguito dell’aggiudicazione delle procedure concorsuali;”;
 - dopo la definizione “prezzo di riferimento” è aggiunta la seguente definizione:
 - “**procedure concorsuali**: sono le procedure per l’individuazione degli esercenti la salvaguardia definite ai sensi della deliberazione n. 337/07;”;
 - dopo la definizione “decreto-legge 18 giugno 2007” è aggiunta la seguente definizione:
 - “**decreto ministeriale 23 novembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante “Modalità e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;”;
 - dopo la definizione “deliberazione n. 144/07” è aggiunta la seguente definizione:
 - “**deliberazione n. 337/07** è la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007 n. 337/07 come successivamente modificata e integrata.”;
- b) all’articolo 1 nella definizione “**servizio di salvaguardia o salvaguardia**” le parole “secondo periodo” sono eliminate;
- c) il comma 4.2 è sostituito dal seguente comma:
- “4.2 Con riferimento a tutti i punti di prelievo corrispondenti a clienti in salvaguardia l’esercente la salvaguardia è titolare del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica e del contratto di dispacciamento e assume la qualifica di utente del servizio di trasmissione, di distribuzione e di utente del dispacciamento. L’esercente la salvaguardia può dare mandato a uno o più soggetti terzi per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento in prelievo, nonché del contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica.”;
- d) il comma 4.3 è sostituito dal seguente comma:
- “4.3 Nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto per il servizio di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica e un contratto di dispacciamento in vigore

con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo:

- a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 5.2;
- b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 14.2;

e a darne tempestiva comunicazione, attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, rispettivamente all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia.”;

e) dopo il comma 4.3, sono inseriti i seguenti commi:

“4.3bis L'impresa distributrice è tenuta ad indicare nella comunicazione di cui al precedente comma 4.3, utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti, i seguenti elementi anagrafici identificativi di ciascun cliente finale titolare del/i punto/i di prelievo per il quale verrà attivato il servizio di salvaguardia:

- a) POD identificativo di ciascun punto di prelievo;
- b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale titolare del punto di prelievo;
- c) nome, cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
- d) indirizzo/sede legale del cliente finale;
- e) ove disponibili, indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un eventuale referente per le comunicazioni al cliente finale;
- f) le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT riconducibili ai punti di prelievo del cliente finale;
- g) la potenza disponibile e impegnata per ciascun punto di prelievo;
- h) il trattamento dell'energia elettrica prelevata applicato, ai sensi del TILP, a ciascun punto di prelievo del cliente finale;
- i) l'aliquota IVA nonché le aliquote dell'accisa e delle addizionali applicate nell'ultima fattura.

4.3ter Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascuna impresa distributrice comunica al nuovo esercente la salvaguardia il proprio *template* di invio dei dati e il formato elettronico di cui al precedente comma 4.3bis. Ciascuna impresa distributrice che intende variare il proprio *template* e/o il formato elettronico deve comunicarlo con 60 (sessanta) giorni di anticipo all'esercente la salvaguardia indicando il nuovo *template* e/o il nuovo formato elettronico che va ad adottare.”;

f) il comma 4.7 è sostituito dal seguente comma:

“4.7 L'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando almeno:

- a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
 - b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
 - c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia;
 - d) l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.”;
- g) il comma 14.1 è sostituito dal seguente comma:
- “14.1 Ciascun soggetto esercente la salvaguardia è tenuto a offrire ai clienti aventi diritto alla salvaguardia le condizioni per il servizio di salvaguardia definite al presente Titolo 3.”;
- h) l'articolo 15 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 15

Condizioni del servizio di salvaguardia

15.1 L'esercente la salvaguardia eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui all'articolo 10 della deliberazione n. 337/07.

15.2 Il nuovo esercente la salvaguardia pubblica sul proprio sito *internet*, entro 30 (trenta) giorni dalla data di individuazione ai sensi del comma 6.6 della deliberazione n. 337/07, copia del contratto di erogazione del servizio di salvaguardia e delle modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio.”;

- i) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 15bis

Disponibilità delle informazioni necessarie ai fini della fatturazione dei clienti finali in salvaguardia

15bis.1 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario riferito ai clienti finali serviti in salvaguardia l'impresa distributrice, non oltre 20 (venti) giorni successivi al termine di:

- a) ciascun mese, con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 37,5 kW;
- b) ciascun bimestre convenzionale, con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 37,5 kW;

è tenuta a mettere a disposizione dell'esercente la salvaguardia i dati rilevanti di cui alla tabella 2 relativi al mese/bimestre precedente. Le quantità comunicate dall'impresa distributrice devono essere coerenti con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi della Sezione 2, Titolo III, del TILP.

15bis.2 Per ciascun punto di prelievo trattato per fascia riferito ai clienti finali serviti in salvaguardia, l'impresa distributrice è tenuta a raccogliere, validare e a mettere a disposizione dell'esercente la salvaguardia, non oltre 20 (venti) giorni successivi al termine per la registrazione di cui al comma 19.7, i dati rilevanti di cui alla tabella 2.

15bis.3 Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi mensili, i consumi raccolti e validati ai sensi del precedente comma 15bis.2 con riferimento ai punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 37,5 kW vengono attribuiti mensilmente adottando criteri analoghi a quanto previsto al comma 15bis.1.

15bis.4 L'impresa distributrice è tenuta ad effettuare le comunicazioni dei dati di misura:

- a) attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna;
- b) utilizzando formati elettronici, riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti, indicati dall'esercente la salvaguardia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali.

15bis.5 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascuna impresa distributrice comunica al nuovo esercente la salvaguardia il proprio *template* di invio dei dati di misura. Qualora l'impresa distributrice intenda variare il proprio *template*, deve comunicarlo con 60 (sessanta) giorni di anticipo all'esercente la salvaguardia indicando il nuovo *template*.

Articolo 15ter

Obblighi informativi per consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia

15ter.1 L'esercente la salvaguardia uscente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, comunica al nuovo esercente la salvaguardia:

- a) i medesimi elementi informativi di cui al comma 4.3bis relativi ai clienti finali titolari di punti di prelievo serviti in salvaguardia nel mese di dicembre;
- b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili.

15ter.2 Nel caso in cui il punto di dispacciamento comprenda anche punti di prelievo relativi a clienti finali non serviti in salvaguardia, l'energia elettrica prelevata di cui al comma 15ter.1, lettera b) con riferimento ai punti di prelievo serviti in salvaguardia, è pari alla miglior stima della somma de:

- a) i CRPP di cui all'articolo 9 del TILP moltiplicati per il profilo residuo d'area (PRA) con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari;
- b) il prelievo orario effettivo con riferimento ai punti di prelievo trattati orari.

15ter.3 La comunicazione di cui al comma 15ter.1 deve avvenire:

- a) attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'esercente la salvaguardia uscente, idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna;
- b) utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

15ter.4 L'esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 6.6 della deliberazione n. 337/07 e l'1 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:

- a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;
- b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verrà servito dal nuovo esercente la salvaguardia;
- c) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti la maggior tutela.

15ter.5 L'impresa distributrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per

i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:

- a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali;
- b) contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4.3 qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia;”;

j) l'articolo 16 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 16

Obblighi di comunicazione degli esercenti la salvaguardia ai fini del monitoraggio

16.1 Ciascun esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare all'Autorità e all'Acquirente unico le variazioni relative ai propri dati anagrafici: denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA, codice fiscale, numero di iscrizione al registro delle imprese, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle loro variazioni.

16.2 L'esercente la salvaguardia è tenuto a comunicare mensilmente all'Acquirente unico le informazioni di cui al comma 4.1 della deliberazione n. 337/07. Nella medesima comunicazione l'esercente è tenuto altresì ad indicare:

- a) le condizioni economiche effettivamente applicate ai clienti finali riferite al mese precedente a quello di invio della comunicazione distintamente per ciascuna tipologia contrattuale di cui al comma 2.3 e per ciascuna regione;
- b) il numero di clienti finali che, a seguito della sottoscrizione di un contratto di vendita nel mercato libero con il medesimo esercente la salvaguardia o con una società di vendita ad esso collegata o appartenente al medesimo gruppo societario, cessano di essere serviti in salvaguardia, distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione.”

k) l'articolo 23 è sostituito con il seguente articolo:

“Articolo 23

Disposizioni transitorie del servizio di salvaguardia per l'anno 2008

23.1 Per ciascuna area territoriale di cui al comma 3.1 della deliberazione n. 337/07, l'esercente la salvaguardia transitorio è tenuto a comunicare al nuovo esercente la salvaguardia, per ciascun punto di prelievo servito in salvaguardia:

- a) entro il 14 marzo 2008, le informazioni di cui al comma 4.3bis;
- b) entro il 7 aprile 2008, l'aggiornamento delle informazioni di cui alla precedente lettera a).

23.2 L'esercente la salvaguardia transitorio, entro il 7 aprile 2008, comunica al nuovo esercente la salvaguardia l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili. Nel

caso in cui il punto di dispacciamento comprenda anche punti di prelievo relativi a clienti finali non serviti in salvaguardia, l'energia elettrica prelevata è determinata secondo il criterio di cui al comma 15ter.2 e le modalità di comunicazione di cui al comma 15ter.3.

- 23.3 Entro il 14 marzo 2008, l'esercente la salvaguardia transitorio è tenuto a comunicare all'impresa distributrice, per ciascun punto di prelievo servito in salvaguardia, le informazioni di cui comma 4.3bis, lettere a) e b) secondo le modalità previste dal medesimo comma.
- 23.4 L'esercente la salvaguardia transitorio comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e l'1 maggio 2008 o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:
- a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;
 - b) che il nuovo esercente la salvaguardia eroga il servizio a partire dall'1 maggio 2008;
 - c) che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione n. 337/07, il nuovo esercente la salvaguardia provvederà ad inviare comunicazione scritta al cliente finale in salvaguardia entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia da parte del medesimo nuovo esercente;
 - d) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a), il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verrà svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità, dagli esercenti il servizio di maggior tutela di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 125/07.
- 23.5 Entro il 14 marzo 2008, l'impresa distributrice è tenuta a comunicare al nuovo esercente la salvaguardia:
- a) il *template* relativo ai dati che deve comunicare ai sensi del comma 4.3ter;
 - b) il *template* relativo ai dati di misura che deve comunicare ai sensi del comma 15bis.5;
 - c) il formato elettronico relativo alle informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) copia del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 15ter.5.
- 23.6 Il nuovo esercente la salvaguardia è tenuto a:
- a) pubblicare sul proprio sito *internet* copia del contratto di erogazione del servizio di salvaguardia, entro il 15 aprile 2008;
 - b) comunicare al cliente finale, nella comunicazione di cui al comma 4.3 della deliberazione n. 337/07, altresì che:

- i. il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito *internet* del medesimo esercente, indicando la data a partire dalla quale ha inizio l'erogazione del servizio;
 - ii. l'indirizzo *internet* e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere informazioni.”
2. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua prima pubblicazione. Le previsioni di cui al punto 1, lettere e), f), g), h), i) e j) hanno efficacia a partire dall'1 maggio 2008.
3. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo dell'Allegato A del TIV, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 5 marzo 2008

Il presidente: ORTIS

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE